

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro) "In nome del popolo italiano" Sentenza

n. 765/2021 rgl

Svolgimento del processo.

Parte_1 (difeso dall'avv. Pietro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 4/11/2021

contro

Controparte_1

(che sarà difesa dalle avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola e Benedetta Buzzoni)

esercitava azione giudiziale formulando le seguenti **conclusioni** (ricorso, p. 33, letterali):

"condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 956.581,63 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario".

Parte convenuta – *Controparte_1* - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo (**conclusioni**: memoria difensiva, p. 15, letterali):

"in via pregiudiziale, accertata la natura autonoma professionale e/o imprenditoriale dell'attività del Perito di assicurazioni, per i motivi meglio indicati in narrativa, dichiari la propria incompetenza funzionale a favore della competenza territoriale del Foro di Milano, Foro della convenuta, indicato anche espressamente ai sensi dell'art. 28 c.p.c. all'art. 13.3 del contratto 20/5/2015, quale foro convenzionale; nel merito respingere le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa; in via istruttoria (...)".

*

All'udienza 18/5/2022, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi: Parte_1 difeso dall'avv. Pietro Dinoi; per <u>Controparte_1</u>, difesa dall'avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola, l'avv. Ben ratrice speciale come da atto che esibisce con riserva di deposito telematico entro il 20/5.

Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'avv. Dinoi eccepisce la novità della prospettazione del recesso per giusta causa opponendosi pertanto alla ammissione della prova testimoniale avversaria, inoltre generica e valutativa, solo in ipotesi indicando a controprova i testimoni Testimone_1 e Testimone_2

Il giudice tenta la conciliazione della causa.

Si dà atto del fallimento del tentativo.

Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 21/10/2022, ore 10:30 – con facoltà di aula virtuale - con termine per note al 11/10/2022.

All'udienza 21/10/2022, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi da remoto su piattaforma Teams:

Parte 1 difeso dall'avv. Pietro Dinoi;

Controparte_1 , difesa dalle avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola e Benedetta Buzzoni, quest'ultima procuratrice speciale come in atti.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'avv. Dinoi espone oralmente le ragioni di individuazione del giudice competente.

La Società convenuta, sulla questione di competenza, sottolinea la diversità della fattispecie esaminata dalla Cassazione (assenza di regolamentazione contrattuale e di attività meramente personale) citata dal ricorrente.

Il giudice ritiene opportuno approfondire pregiudizialmente anzitutto la questione di competenza ed aggiorna al fine la discussione, eventualmente anche nel merito, stessa modalità (aula virtuale in possesso delle parti) all'udienza del 5/12/2022 ore 10:00.

All'udienza 5/12/2022, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi da remoto su piattaforma Teams:

per Parte_1 difeso dall'avv. Pietro Dinoi, l'avv. Francesco Montomoli in sostituzione;

per <u>Controparte_1</u>, l'avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola anche in sostituzione dell'avv. Benedetta Buzzoni.

Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.

*

Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine:

riservata al merito la questione di rito-competenza correlata alla natura giuridica del rapporto;

ritenutane la necessità: dispone consulenza tecnica d'ufficio, contabile, al fine di verificare su base documentale la correttezza contabile della pretesa del lavoratore ricorrente.

Nomina al fine, il dott. comm. Pietro Esposito, fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incarico all'udienza 11/1/2023 ore 14:30, mandando la Cancelleria per la convocazione.

All'udienza 11/1/2023, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi da remoto su piattaforma Teams:

Presente il ctu, dott. Pietro Esposito, che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno, qualificandosi, dottore commercialista (...) con studio in Siena (...)che riceve il quesito che segue:

"esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi:

verifichi su base documentale la correttezza contabile della pretesa del lavoratore ricorrente, formulando al riguardo ogni utile parere tecnico.

Il consulente fissa l'inizio delle operazioni il 10/2/2023 ore 10:30 presso lo studio indicato con facoltà di concordare con i consulenti di parte sessione da remoto.

Il ricorrente nomina ctp, il rag. Persona_1 fornendo al ctu i dati di contatto;

la Società convenuta, l'avv. Alessandro Sillani, fornendo al ctu i dati di contatto.

Il consulente, nel termine del 31/5/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte.

Nel termine del 30/6/2023 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, al consulente d'ufficio le proprie

osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti.

Nel termine del 31/7/2023 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti.

Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1.000,00.

Il giudice riprogramma la discussione al 16/10/2023, ore 10:30 autorizzando deposito di note al 6/10.

Facoltà di aula virtuale, in possesso delle parti.

All'udienza 16/10/2023, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi da remoto su piattaforma Teams:

per Parte_1 l'avv. Pietro Dinoi; per Controparte_1 , le avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola e Benedetta Buzzoni.

Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.

*

Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine la seguente ordinanza:

ritenuta la necessità di approfondire taluni più complessi profili della controversia;

aggiorna la discussione al 8/1/2024 ore 10:30, stessa modalità.

Invita il consulente tecnico d'ufficio, salva omissione, a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso.

All'udienza 8/1/2024, nella causa n. 765/2021 rgl sono comparsi da remoto su piattaforma Teams ex art. 127-bis cpc:

Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.

*

Successivamente in pubblica udienza, alle ore (attestazione telematica di deposito), concordemente assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Motivi della decisione.

§ 1. Il lavoratore ricorrente.

Parte_1 perito assicurativo iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi, afferma di avere svolto attività professionale coordinata e continuativa in favore della Controparte_1 dal 2008 al 2018.

Il rapporto professionale si è svolto sulla base di un mandato sottoscritto nel 2008, rinnovato nel 2009, nel 2011, nel 2014 (all. 1-4 ric.).

Il rapporto è cessato ad iniziativa della *Controparte_1* a mezzo lettera del 22/3/2018.

*

§ 2. <u>Eccezione relativa alla scelta del rito, quindi incompetenza, per materia, e per territorio: infondatezza</u>.

Sollevata dalla Società convenuta, si basa sulla negazione di una collaborazione coordinata e continuativa <u>a carattere prevalentemente personale</u> in termini di lavoro parasubordinato, sostenuta dal ricorrente con conseguente individuazione del Tribunale di Siena in funzione di giudice del lavoro competente per la cognizione della controversia, ai sensi degli artt. 409, n. 3, 413, 4° co. cpc. All'opposto per la il giudice adito dovrebbe ritenere la propria incompetenza territoriale a fa del Tribunale di Milano, foro della convenuta, indicato anche espressamente ai sensi dell'art. 28 c.p.c. all'art. 13.3 del contratto 20/5/2015, quale foro convenzionale.

Sul tema, possiamo muovere in aggiornamento giurisprudenziale anche rispetto a propri precedenti, da Cass. S2, ord. 2022/n. 10184.

Il caso affrontato dal giudice di legittimità vedeva opposta una società di persone, una società in accomandita semplice, e la stessa **Controparte_1 [...]*, per il pagamento di somma di denaro a titolo di sa versato dall'agente alla società preponente.

Sintetizza la Cassazione, che la decisione dei giudici di appello di negare l'applicazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. deve ritenersi erronea, "atteso che la

ricorrente aveva <u>un solo dipendente</u> ed era <u>priva di una struttura complessa</u> tale da radicare la competenza del tribunale in sede di cognizione ordinaria".

"La prevalenza dell'elemento personale nell'organizzazione dell'agenzia radicava quindi la competenza del giudice del lavoro. (...) Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, in materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma <u>societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma</u> struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sicché non può essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell'agente (Cass. n. 3029/2015; Cass. n. 8940/2011). Anzi, proprio in relazione alla deduzione della ricorrente, secondo cui l'attività sarebbe stata essenzialmente svolta dal solo accomandatario, è stato affermato che (Cass. n. 15535/2011) la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.

Invero, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia è necessario che l'attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell'agente, ma tale situazione non ricorre allorché il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o con una società di persone che costituisca un autonomo centro d'imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l'agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (così Cass. n. 6351/2006), in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dall'art. 409 n. 3 c.p.c.".

Il caso oggetto della attuale attenzione cognitivo-decisoria si distacca dal precedente, per avere Parte_1 agito in forma individuale e non societaria, sia essa di capitali o di persone.

ribadito dalla Cassazione ("questa Corte Tuttavia, come costantemente affermato il principio per cui") la scelta professionale della forma individuale non chiude ancora il cerchio della questione ritocompetenza, dovendo configurarsi, per la riconduzione della collaborazione coordinata e continuativa dentro il perimetro del n. 3, dell'art. 409 cpc, una prevalenza della attività personale che non attinga alla dimensione di "una <u>autonoma struttura imprenditoriale", "una struttura organizzativa a carattere</u> ancorché, sottolineiamo nuovamente, imprenditoriale", certamente "anche se non a carattere subordinato" (n. 3, art. cit.).

Vi sono certo spunti per ritenere sussistente, nel caso concreto, un assetto prossimo a quello imprenditoriale nell'attività svolta dal libero professionista, perito assicurativo, in base ad alcuni dati oggettivi:

nel 3/2018 lo "Studio Cortonesi", alla cessazione della collaborazione oggetto di controversia, licenzia "per riduzione di personale", due dipendenti, CP_2 e Testimone_2 "in previsione di una perdita del 50 % del fatturato", dovendo "rivedere i costi del personale".

Si tratta di espressioni tipiche e qualificanti una organizzazione di tipo imprenditoriale per l'assolvimento degli obblighi discendenti dalla collaborazione oggetto di controversia, e apprendendosi al tempo stesso che per questo assolvimento, oltre all'imprenditore, operavano due dipendenti, residuando ancora una attività pari a circa il 50 % del fatturato.

Quindi non del tutto corretto il rilievo del ricorrente, "che non si sa bene, peraltro, in che misura e in quali circostanze, in relazione allo specifico rapporto contrattuale, il ricorrente si sia avvalso di collaboratori" (note difensive finali, p. 2).

L'attività svolta non era poi limitata da vincolo di esclusiva e pertanto il perito ha collaborato per una pluralità di imprese, in tal modo mettendosi ancora un poco più a fuoco l'immagine di una possibile attività organizzata in forme e modalità imprenditoriali.

Tuttavia, non possiamo ancora ritenere dimostrato che il collaboratore, perito assicurativo iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi, non abbia svolto anche personalmente una prevalente attività professionale, ma si sia limitato ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria.

Infatti, le dichiarazioni reddituali, docc. 24-26 ric., riportanti il codice 66.21.00 "Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni", offrono il quadro di compilazione RE, Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, dove sono riportare pur sensibili quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni, spese relative ad immobili, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e compensi corrisposto a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale.

Ciò non ostante, negli ultimi anni di riferimento, periodo di imposta 2015-2019, le dichiarazioni reddituali afferiscono alla categoria dei redditi da lavoro autonomo, a fronte di prestazioni rese da persone fisiche che non siano imprenditori.

TUIR, art. 53 "Redditi di lavoro autonomo": "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5".

Il capo VI è dedicato ai "redditi da impresa", quelli "che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa".

La stessa certificazione unica rilasciata dalla sostituta d'imposta di cui all'art. 4, co-6-ter e 6-quater dPR 1998/n. 322 relativa agli anni 2014-2015, 2017 docc. 19-20, 22 ric., è relativa a "lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

Il dato tributario, non assolutamente dirimente, non è peraltro privo di rilievo, soprattutto a fronte di fattispecie che possa ritenersi caratterizzata da elementi di incertezza, e dimostra che anche la stessa ha praticato un coerente trattamento economico verso un lavoratore autonomo non imprenditore, e rende palese che la volontà negoziale delle parti sempre e lungamente, dal 2008 al 2018, è stata orientata in tal senso, nel momento genetico e nell'arco temporale funzionale del rapporto.

Corretta riterremmo, pertanto, la scelta del rito e della competenza per materia e territorio adottata dal lavoratore ricorrente, Parte_1

*

§ 3. La pretesa risarcitoria del lavoratore ricorrente.

Il perito assicurativo Parte_1 afferma, anzitutto, un credito risarcitorio.

Il rapporto si è interrotto con lettera della *Controparte_1* del 22/3/2018, dal seguente contenuto: "Oggetto: Interruzione rapporto di collaborazione con AXA assicurazioni spa-ID. 10840. Comunichiamo l'intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione con la nostra società. Ringraziandovi per la collaborazione prestata fino ad oggi, Vi invitiamo, nel caso fossero tuttora presenti, a portare a compimento secondo la consueta procedura eventuali incarichi peritali in sospeso, sia in merito alla consegna dell'elaborato sia riguardo alla fatturazione delle relative prestazioni professionali" (all. 6 ric.).

Con lettera 10/7/2018 (doc. 7 ric.) a firma congiunta del ricorrente e del difensore, inviata a mezzo raccomandata e a mezzo pec, veniva significato alla Controparte_1 "Scrivo la presente in nome e per conto del sig.

Parte_1 ottoscrive per integrale ratifica e conferma, per impugnare a tutti gli effetti di legge l'interruzione del rapporto di collaborazione con codesta Società, risalente al 2008, avvenuta con lettera 22.3.2018.

<u>Contesto, ai sensi dell'art. 3 della legge 81/2017, l'avvenuto recesso senza congruo preavviso nell'ambito di una prestazione di lavoro continuativa.</u> Formulo, pertanto, richiesta di <u>risarcimento danni</u> per tale titolo.

Sono altresì a richiedere (...)".

La <u>legge 22/5/2017 n. 81</u>, contenente "<u>Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale</u>" si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Sono, invece, <u>esclusi</u> dal suo ambito di applicazione <u>gli imprenditori</u>, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (art. 1, co. 1 e 2).

Per le argomentazioni sviluppate in precedenza, § 1, la legge invocata dal lavoratore ricorrente appare ad esso applicabile.

In base all'art. 3 ("Clausole e condotte abusive"), "1. <u>Si considerano</u> abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonche' le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

- 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
- 3. <u>Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni</u>, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
- 4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, <u>l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica</u>".

Per l'art. 9, l. 1998/n. 192, "Abuso di dipendenza economica":

- "1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
- 2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella <u>imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie</u>, <u>nella interruzione arbitraria</u> delle relazioni commerciali in atto.

3. <u>Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo</u>. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. ((In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica)).

La concreta attuazione del programma negoziale tra le parti, per la notevolissima durata assunta, induce a ritenere sussistente un contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, che impediva, pertanto, alla società preponente di recedere da esso senza congruo preavviso.

Deve rilevarsi che i contratti intercorsi tra le parti (docn. nn. 3, 4, 7 e 8 di parte e nn. 1, 2, 3 e 4 di parte ricorrente), tutti a tempo determinato della durata di un anno, tacitamente rinnovabile, prevedevano essere "facoltà di entrambe le parti recedere in qualsiasi momento e senza preavviso mediante lettera raccomandata RR senza obbligo di motivazione" (doc. n. 3 art. 9, doc. n. 4 art. 6.5, doc. n. 4 Ricorrente, Allegato "Periti fiduciari" art. 9).

Si tratta, nel caso della pretermissione del preavviso, di una clausola abusiva, nulla, quindi priva di effetto, sostituita dall'obbligo di dare *congruo* preavviso, che prevede in caso di sua violazione il sorgere di un diritto risarcitorio.

E' evidente, nel caso concreto, che il perito assicurativo, pur non potendo fare alcun affidamento sul rinnovo contrattuale, nonostante la lunga durata del rapporto - (infondato il rilievo che "il protrarsi per oltre 10 anni del rapporto di collaborazione aveva ingenerato nel ricorrente la legittima aspettativa di poter contare anche per il futuro sulla collaborazione medesima, e quindi sulle opportunità di quadagno alla stessa collegate") - aveva un importante interesse anzitutto economico ad apprendere con congrua l'evento del mancato rinnovo, fine tempestività al di eventualmente altrove la propria attività professionale. In questo si deve rintracciare la classica funzione principale dell'istituto del preavviso, la cui violazione la Società convenuta avrebbe potuto allegare e dimostrare essere stata dovuta a causa alla stessa non imputabile, per non incorrere in responsabilità per inadempimento.

Tra altro, la Società convenuta ha dedotto che "la decisione della Compagnia di non avvalersi più delle prestazioni professionali del sig.

Parte_1 ha una precisa e grave motivazione nei comportamenti inadempienti del perito, cui sono addebitabili "ritardi nella restituzione degli incarichi, valutazioni non congrue, richieste di parcelle non in linea con gli standard" (doc. n. 6). Si tratta di una "scheda di esclusione fiduciari" a firma del Responsabile SC, del 23/3/2018, coeva, quindi, al recesso, contenente parere del Responsabile Sinistri Dipartimento dal medesimo contenuto. Se questo sia stato il motivo del recesso, un motivo con evidenza non repentinamente sopravvenuto, la Società ben avrebbe potuto riconoscere al perito assicurativo congruo preavviso.

Credito risarcitorio, quello del lavoratore ricorrente, edificabile, a nostro giudizio, anche autonomamente in base agli obblighi di buona fede e correttezza che circondano e presidiano il rapporto obbligatorio ex artt. 1175 e 1375 c.c, e nella interpretazione stessa secondo buona fede ex art. 1366 delle ricordate clausole relative alla libertà di recesso.

Non abbiamo elementi (allegati e provati dal lavoratore) della arbitrarietà dell'interruzione del rapporto, ma semplicemente della possibilità, non praticata dalla Società preponente, a fronte della libertà di recesso senza preavviso, di offrire comunque un congruo preavviso, in base ai principi civilistici appena sopra ricordati/a e fronte dell'obbligo di dare un congruo preavviso in base alla legislazione speciale cit.

La motivazione sostanzialmente addotta dalla Società convenuta per il recesso, nel contemporaneo parere interno del Responsabile Sinistri Dipartimento, cit., è in ogni caso radicalmente generica – come il capitolo di prova testimoniale di identico tenore, memoria difensiva, p. 15, non ammesso – ma questo suo carattere non è sufficiente, per farla ritenere *arbitraria*.

*

In ordine alla quantificazione, considerata in ogni caso l'incontestata facoltà di recesso di anno in anno, per cui il perito non avrebbe potuto fare alcun ragionevole affidamento per una prosecuzione ulteriore dell'attività, congruo preavviso deve ritenersi contenuto entro il limite dell'anno.

Limite entro il quale per la natura della attività e la notevole durata del rapporto riterremmo di individuarlo in 6 mesi, pari ad € 14.187,66 sulla base del calcolo, riduttivamente riproporzionato, proposto dalla consulenza tecnica d'ufficio (p. 12).

*

§ 4. <u>Ulteriori pretese creditorie del lavoratore ricorrente: prevalente</u> infondatezza.

In estrema sintesi, il lavoratore ricorrente, esercita azione giudiziale per ottenere "il giusto compenso per le attività svolte, comprese quelle non previste nei mandati, e i rimborsi spese per l'attività svolta negli anni dal 2011 al 2018".

La protezione del lavoratore autonomo debole a fronte di "Clausole e condotte abusive" si spinge fino al limite delle clausole "che attribuiscono al committente la facolta" di modificare unilateralmente le condizioni del contratto" (l. 22/5/2017 n. 81, cit.).

Nei mandati sottoscritti nel corso degli anni – denuncia il lavoratore - la Società resistente avrebbe unilateralmente previsto i compensi da riconoscere in misura fissa e predeterminata, che esulava dalla difficoltà dell'accertamento, dal tempo occorrente e anche dalla distanza del luogo di effettuazione della prestazione professionale.

Gli importi sarebbero stati unilateralmente stabiliti dalla preponente nelle misure seguenti: nel mandato del 2008 (all. 1): 33,25 €, oltre IVA, per un valore periziato pari o inferiore a € 2.500,00, IVA inclusa; 53,07 €, oltre IVA, per un valore periziato compreso fra € 2.500,01 e € 6.000,00, IVA inclusa; 106,90 €, oltre IVA, per un valore periziato superiore a € 6.000,01, IVA inclusa; nei mandati del 2009, 2011, 2014 (all. 2-4), nelle seguenti misure: 33,25 €, oltre IVA, per un valore periziato pari o inferiore a € 2.500,00, IVA inclusa; 53,07 €, oltre IVA, per un valore periziato periziato compreso fra € 2.500,01 e € 6.000,00, IVA inclusa; 115,90 €, oltre IVA, per un valore periziato superiore a € 6.000,01, IVA inclusa.

Ma quanto precede non realizza la abusiva potestà della mandante di "modificare unilateralmente le condizioni del contratto" (l. 22/5/2017 n. 81, cit.).

Documentato è nel corso del tempo un fenomeno diverso dalla *modifica* unilaterale, vale a dire, la consensuale rinegoziazione del rapporto professionale svoltosi sulla base di un mandato sottoscritto dapprima nel 2008, rinnovato quindi nel 2009, ancora nel 2011, infine nel 2014 (all. 1-4 ric.).

Può accedersi alla valutazione che si tratti di convenzioni predisposte unilateralmente dal contraente "forte" e in parte subite dal professionista.

Si tratta tuttavia di una proposta economica, liberamente accettata reiteratamente nel tempo.

Al più, si potrebbe sostenere che quel diritto investa in ipotesi – ove dimostrata l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose - il primo anno della collaborazione, il 2008, che vedrebbe in ogni caso estinto il diritto per prescrizione.

Inoltre, per l'art. 9, l. 1998/n. 192, cit., la dipendenza economica, ai fini della configurazione di un abuso, deve essere valutata *tenendo conto anche*

della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

Riteniamo essere questo il caso anche di un perito assicurativo di notevole esperienza professionale quale il lavoratore ricorrente, professionalità che avrebbe potuto mettere al servizio di altre compagnie assicurative ritenute più munifiche.

Osserviamo, poi, più in generale che l'estensione di una disciplina naturalmente dedicata alla relazione tra imprese, quale la l. 1998/n. 192 cit., è solo parzialmente aperta dall'art. 3, co. 4, l. 2017/n. 81 cit., poiché "ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile".

L'argomentazione che precede si attaglia:

alla pretesa del rimborso delle spese chilometriche per un importo complessivo di € 148.031,47 (in base alla ctu NumeroDiAssegno_1)(per il quale v. comunque più specificamente oltre).

al ricalcolo dei compensi corrisposti per € 61.165,86 (somma confermata dalla ctu);

al compenso per le pronte liquidazioni, richiesto per \in 13.207,93 (ricalcolato dalla ctu in \in 13.593,24/8.610,04 in caso di prescrizione)(per il quale v. comunque più specificamente oltre).

*

L'art. 36 Cost. non programma, ma prescrive che "il lavoratore (abbia) diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Muovendo dal titolo di recente contributo dottrinale, può dirsi che l'estensione dell'art. 36 Cost. al lavoro autonomo si muova tra chiusure giurisprudenziali e aperture legislative, sottolineandosi come da tempo sia "al centro delle politiche del diritto il lavoro personale a favore di altri, con il suo bisogno di tutele, indipendentemente dal fatto che esso sia riconducibile alla categoria giuridica della subordinazione", accentuandosi la portata e la potenzialità dell'art. 35, che impone alla Repubblica "la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", una nozione di lavoro onnicomprensivo.

Si tratta dunque di dare atto della "caduta dell'ostacolo semantico della retribuzione come lemma da riferirsi esclusivamente al lavoro subordinato", quindi della domanda "se il lavoro - quello autonomo compreso - necessiti dell'ombrello protettivo sancito dal principio che vuole la retribuzione proporzionata e sufficiente e, per mezzo di essa, permetta a chi lavora di condurre una vita libera e dignitosa".

La retribuzione, viene commentato, deve anzitutto essere congrua, vale a dire commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto, intesi quali coefficienti obiettivi; deve in secondo luogo, "e in ogni caso", essere tale da garantire al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente

adeguato alle loro esigenze, qualcosa in più, quindi, della mera sussistenza o del minimo vitale, che consenta una partecipazione piena dei diritti civili e politici di colui che, lavorando, contribuisce al progresso sociale ed economico della comunità in cui vive. In altre parole, la retribuzione giusta rifiuta di rimanere ancorata alla sola corrispettività, per attribuire enfasi al naturale coinvolgimento della persona che lavora nell'adempimento dell'obbligazione di lavoro.

Il dato empirico di una "soggezione economica", svilisce la dignità professionale e personale di colui che lavora per altri, ed esige sia preso in debita considerazione, rientrando a pieno titolo nel ventaglio di ipotesi al quale l'art. 36 Cost, co. 1, mira a fornire tutela, a fronte di un possibile abuso di una posizione economica dominante.

Non è dubbio potersi parlare di vera e propria "chiusura dell'interpretazione giurisprudenziale" e di "una buona parte della dottrina" con l'escludere nettamente l'applicazione della norma dell'art. 36, co. 1, Cost., al lavoro autonomo, anche a quello più evidentemente bisognoso di tutele, che si sovrapponeva ai confini della subordinazione stessa.

Ad un atteggiamento della giurisprudenza, che si è definito "ostile", ha peraltro risposto, con una certa apertura il legislatore, che in una serie di successivi interventi, muovendo inizialmente dall'area contigua alla subordinazione, progressivamente è arrivato anche ad addentrarsi in quella delle libere professioni ascrivibile all'autonomia più pura.

Qui è solo possibile accennare, come segnalato dalla dottrina, alle collaborazioni a progetto, destinatarie di più interventi legislativi, valorizzando per questa via l'intero impianto dell'art. 36 Cost. e la sua applicabilità alla fattispecie del lavoro autonomo a progetto, quindi ai soci lavoratori di cooperativa,

Successivamente, con la legge 2012/n. 233 sull'equo compenso nel settore giornalistico, apertamente il legislatore dichiara di voler "promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo (...), titolari di un rapporto di lavoro non subordinato", "in attuazione dell'art. 36, co. 1, Cost.".

Più recentemente, il legislatore, nello stabilire livelli minimi di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (art. 47 bis e ss., d.lgs. n. 81/2015, modificato e integrato dalla I. 2019/n. 128 di conversione del d.l. 2019/n. 101) ha nuovamente richiamato i principi costituzionali che dovrebbero comporre il profilo retributivo nella relazione di lavoro, rivolgendosi espressamente ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Qualora l'attività tali lavoratori, di sia comunemente definiti riders, inquadrabile nell'ambito non subordinazione, né tantomeno in quella dell'etero-organizzazione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, in via residuale verrà loro applicata la disciplina di cui all'art. 47-bis e ss. del medesimo decreto legislativo.

Ma prima ancora, in una essenziale cornice deregolativa si è inserito l'intervento legislativo per <u>la disciplina di un equo compenso per i professionisti che abbiano svolto attività in favore di imprese bancarie e assicurative</u>, o imprese diverse dalle micro e piccole-medie, <u>in forza di una</u>

<u>convenzione disposta unilateralmente dal contraente "forte" e subita dal professionista.</u>

Il legislatore si è premurato di definire quale sia il compenso equo, stimando tale quello proporzionato alla quantità e qualità, al contenuto e alle caratteristiche dell'attività professionale svolta e, altresì, conforme ai parametri fissati dai decreti ministeriali. Qualora la convenzione contenga clausole che stabiliscano un compenso non equo, che generi un significativo squilibrio contrattuale ai danni del professionista, il giudice le valuterà come vessatorie, pertanto nulle, non travolgendo tale nullità l'intero contratto, il cui compenso verrà ristabilito sulla base dei parametri dei decreti ministeriali. La concreta situazione economica ha giustificato un intervento ispirato all'art. 36 Cost., che mira a riportare in equilibrio economico e contrattuale una situazione evidentemente squilibrata.

L'art. 19-quaterdecies, d.l. n. 148/2017 ha aggiunto l'art. 13-bis alla l. 2012/n. 247 recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che ha introdotto la disciplina sull'equo compenso per le prestazioni degli avvocati, il cui ambito soggettivo poi, in sede di conversione del decreto con l. n. 172/2012 e ulteriori modifiche ad opera della legge di bilancio 2018, è stato esteso a tutti i professionisti.

In questa temperie normativa e interpretativa si innesta la pretesa del lavoratore ricorrente, anzitutto in materia di ricalcolo dei compensi, corrispostigli nel corso degli anni.

L'art. 19-quaterdecies, introdotto dal d.l. n. 148 del 16/10/2017, convertito in l. 2023/n. 247, quale art. 13 bis di quest'ultima legge, ha specificamente stabilito, nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative (quale l'oggetto della presente causa) che si considera equo il compenso quando sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Conseguentemente la norma ha qualificato come vessatorie, quindi nulle, le clausole che, anche in ragione della iniquità del compenso pattuito, determinino un significativo squilibrio contrattuale a carico del prestatore dell'opera.

La disposizione, prevista specificamente in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, è stata estesa, ai sensi del co. 2 del suddetto art. 19 quaterdecies, "anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22.5.2017, n. 81", e quindi "ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 del codice civile".

Ai sensi del comma 10 dell'art. 13 bis della legge 31.12.2012 n. 247, introdotto dall'art. 19 ter decies del D.L. 16.10.2017 n. 148, "Il Giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso, che per le professioni non legali ordinistiche viene ancorata ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.9.2012 n. 1, convertito dalla legge 24.3.2012 n. 27".

Per le professioni non ordinistiche, quale è quella dei periti assicurativi, a cui appartiene il ricorrente, la misura dell'equo compenso dovrà invece essere determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 2225 c.c..

Argomenta il lavoratore ricorrente, che se a partire dal 2017 vi è stata una norma che ha disposto specificamente la nullità delle clausole contrattuali che stabilivano un compenso non equo, demandando al giudice la determinazione equitativa dello stesso, per gli anni antecedenti la riconduzione a equità del compenso può ben essere condotta sulla base dell'art. 9 della legge 192/1998 in materia di repressione dell'abuso di dipendenza economica.

Nel ricorso è stato indicato il criterio per il ricalcolo del compenso, fermo restando il potere del giudice di procedere a una diversa liquidazione sulla base di altro criterio equitativo.

*

Nel caso concreto, tuttavia, non appare violato il criterio del compenso equo, stimandosi tale quello proporzionato alla quantità e qualità, al contenuto e alle caratteristiche dell'attività professionale svolta.

Proprio la lunga durata del rapporto, liberamente accettato reiteratamente da lavoratore di notevole esperienza professionale, che non avrebbe avuto difficoltà a diversificare la propria collocazione nel mercato, è dimostrativa della accettazione di fondo di un trattamento economico evidentemente ritenuto congruo dal lavoratore stesso.

Gli stessi dati reddituali, cui sopra si è fatto riferimento, non inducono a ritenere sussistente violazione alcuna dell'art. 36 Cost, disvelando una retribuzione congrua, vale a dire commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto, intesi quali coefficienti obiettivi e in secondo luogo, "e in ogni caso", tale da garantire al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato alle loro esigenze.

Alla denunciata modestia di taluni importi unitari fa riscontro per converso, in funzione ampiamente compensativa, il notevole flusso di lavoro procurato al lavoratore dalla committenza, con dati numerici senza dubbio assai elevati.

Vi è poi un dato significativo. La complessiva committenza consentiva al lavoratore l'assunzione di ben due dipendenti, i dipen licenziati alla cessazione del mandato. E questo in corrispondenza del 50 % del suo fatturato.

Non sembra pertanto potersi parlare, nel caso concreto, di accertata violazione dell'art. 36 Cost.

In particolare, la pretesa di "una quantificazione del compenso che sia pari all'aumento del 50% di quanto pagatogli", non ci parrebbe sorretta da razionale, normativa giustificazione.

*

Nelle pp. 14-24 del proprio atto introduttivo, il lavoratore ricorrente ha argomentato la richiesta di un importo complessivo di € 148.031,47 per

<u>rimborso spese chilometriche</u>. I calcoli sono stati effettuati tenendo conto del rimborso spettante per ogni trasferta, detraendo quanto pagato dalla CP_3 resistente nelle occasioni in cui essa ha proceduto al rimborso.

Per l'effettuazione delle perizie affidategli, il ricorrente afferma di avere sempre utilizzato il proprio veicolo per recarsi nei luoghi dove si era verificato l'evento e dove erano situati i veicoli incidentati. Al ricorrente non sarebbero mai stati riconosciuti i rimborsi chilometrici, se non in rare occasioni, a discrezione della Società preponente, anche quanto alla misura dei rimborsi stessi.

Non vi è dubbio, afferma il ricorrente, di essersi trovato nei confronti della <u>Controparte_1</u> primaria compagnia a livello europeo, in condizioni di dipendenza economica e che tale condizione lo abbia costretto, oltre che a subire l'interruzione arbitraria del rapporto professionale in atto da anni, ad accettare patti, come quello riguardante la non rimborsabilità delle spese, attraverso i quali tale abuso di dipendenza economica si è realizzato, e di cui viene chiesto l'accertamento della nullità.

Il riferimento è alla clausola contenuta nell'allegato A) del mandato 2008 (all. 1), riportata anche nei mandati successivi, secondo cui "Per ciascuna perizia eseguita, Controparte_1 riconoscerà i seguenti importi, comprensivi dell'o te le spese dirette ed indirette comprese quelle di locomozione e quelle relative ad eventuali accessi successivi al primo" (Allegato A per i contratti 2008, 2009, 2011 e 2014 e Allegato 1 per il contratto 2015).

L'iniquità di tale clausola contrattuale si sarebbe tradotta in abuso di dipendenza economica e faceva sì che nella totalità dei casi il compenso per la prestazione professionale, già determinato dalla preponente in misura del tutto insufficiente e sganciato da qualunque parametro di riferimento a tariffe e al tempo occorso per l'effettuazione della prestazione, venisse falcidiato dalle spese che il ricorrente doveva commettere per recarsi sul luogo della perizia. In moltissimi casi la prestazione professionale realizzava una vera e propria perdita, poiché l'onorario liquidato era addirittura inferiore al rimborso chilometrico non riconosciuto.

Questa pretesa, di notevole suggestione e spessore economico, riterremmo infondata, per le ragioni - condivise dal giudice - ampiamente sviluppate dalla Società convenuta (ad es. pp. 6-8 delle note difensive finali).

L'attività svolta dal ricorrente è un'attività economica con organizzazione autonoma di mezzi e di personale, riconducibile all'attività libero professionale, avvicinandosi ad attività di impresa (v. sopra § 2), che si è svolta nell'ambito di una zona delimitata, e non c'è dubbio, in diritto, che le spese di trasporto per lo svolgimento della propria attività rientrino tra le spese di organizzazione di un professionista.

Solo in taluni casi, a fronte della richiesta del riconoscimento di un rimborso aggiuntivo, documentalmente motivato, la Compagnia ha provveduto ad una integrazione.

Vi è, in ogni caso, anche una essenziale valutazione di infondatezza in fatto della pretesa.

E' noto che questo tipo di attività, tra l'altro svolta per una pluralità di Compagnie entro un ambito territoriale delimitato, e avente ad oggetto un numero molto consistente di perizie, presupponga una autonoma organizzazione e ottimizzazione del lavoro e delle spese, che implica la pianificazione dei sopralluoghi, accorpando lo svolgimento degli incarichi da svolgersi nella stessa località o presso la stessa officina, circostanza che rende inattendibile il calcolo proveniente dal lavoratore.

Anche a voler ammettere il diritto a un rimborso ulteriore al titolo specifico qui esaminato, sarebbe stata necessaria la prova del chilometraggio effettivamente svolto giornalmente e/o settimanalmente per le sole perizie mentre non vi è dubbio, che nello svolgimento quotidiano delle perizie Altre Compagnie, Resistente e/o da l'organizzazione professionale della propria attività presupponga l'organizzazione razionale degli spostamenti propri e dei propri collaboratori, e non è certamente credibile, né ragionevole che espletata una prima perizia, il perito prima di procedere alla successiva ritorni in sede, per poi ripartire per svolgere un altro incarico, che magari si trova a poche centinaia di metri di distanza dal precedente. La natura libero professionale dell'attività svolta dal ricorrente si esplicava, infatti, tra altro nei confronti di una pluralità di Compagnie.

*

Il lavoratore ha poi chiesto un compenso per i <u>danni direttamente</u> <u>concordati</u> con i terzi danneggiati e con le autocarrozzerie, che ritiene consistere in attività diversa e ulteriore rispetto a quella tipica del perito.

Si tratta invero, ci parrebbe, di attività anche espressamente compresa al punto 1.3. dell'Accordo Quadro (doc. 4 conv.).

*

Inoltre, egli afferma di avere svolto ulteriore attività professionale in favore della Società resistente, definita come "pronta liquidazione", e cioè un'attività di liquidazione diretta del danno in favore del proprietario del veicolo danneggiato o del suo riparatore.

Tale attività, che costituisce attività professionale ulteriore, indipendente dalla perizia, era sì prevista nei mandati conferitigli ma sarebbe comunque meritevole di equa rideterminazione del relativo compenso, per le argomentazioni espresse in ricorso pp. 28-31, ritenendo insufficienti gli incrementi di remunerazione per lo specifico titolo in questione negoziati nel corso del tempo.

L'infondatezza anche di questa parte della pretesa discende dalla argomentazione sopra svolta più in generale in ordine alla insussistenza di una violazione dell'art. 36 Cost. nel caso concreto.

*

Il ricorrente ha chiesto, infine, a titolo di compenso residuo per le "canalizzazioni" elencate (ricorso p. 32), il riconoscimento del compenso di € 30,00 (€ 15,00 x 2), oltre contributo cassa previdenza 4% e IVA 22%, per un importo complessivo di € 38,06, competenza residua che ronta a pagare (note difensive finali, p. 11).

*

La parzialità della soccombenza, è notevolmente sbilanciata in favore della Società convenuta, tuttavia si ritiene corretta integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la articolata complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla "assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".

P.Q.M.

in parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1 [...] al pagamento in favore di Parte_1 di \in 14.1 mancato preavviso, mesi 6) oltre \in 38,06 ("canalizzazioni"), rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc.

Rigetta ogni domanda ulteriore.

Compensa per intero tra le parti le spese del processo, compreso il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 9/11/2023.

Siena, 8/1/2024

Il giudice Delio Cammarosano